

PROMO(47(1)(f)) - - promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sui regimi di qualità dell'Unione e sull'importanza di una dieta sana nonché a diversificare e consolidare i mercati

ISO Is ortofrutta06 - Programmi Operativi del settore ortofrutticolo – Promozione, comunicazione e commercializzazione

Codice intervento (SM)	ISO Is ortofrutta06
Nome intervento	Programmi Operativi del settore ortofrutticolo – Promozione, comunicazione e commercializzazione
Tipo di intervento	PROMO(47(1)(f)) - promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sui regimi di qualità dell'Unione e sull'importanza di una dieta sana nonché a diversificare e consolidare i mercati
Indicatore comune di output	O.35. Numero di programmi operativi sovvenzionati

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale

Ambito di applicazione territoriale: **Nazionale**

Codice	Descrizione
IT	Italia

Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale

L'intervento è attivato, nell'ambito dei programmi operativi di OP e AOP, sull'intero territorio nazionale a beneficio di tutte le Regioni italiane e dalle due Province Autonome di Trento e Bolzano.

2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SETTORIALE DELLA PAC
BOOST(46(g)) incrementare il valore commerciale e la qualità dei prodotti, anche attraverso il miglioramento della loro qualità e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, con indicazione geografica protetta o coperti da regimi di qualità nazionali o dell'Unione riconosciuti dagli Stati membri
CONS(46(i)) incrementare il consumo dei prodotti del settore ortofrutticolo, freschi o trasformati
MARKET(46(h)) promozione e commercializzazione dei prodotti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC
Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto
SO2 Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività dell'azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione
SO3 Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore
SO9 Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi gli alimenti di qualità elevata, sani e nutrienti prodotti in maniera sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari nonché il miglioramento del benessere degli animali e la lotta alle resistenze agli antimicrobici

3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento

Codice	Descrizione	Definizione delle priorità a livello del piano strategico della PAC	Affrontata nel CSP
E1.1	Accrescere la redditività delle aziende agricole, agroalimentari e forestali	Strategico	Si
E1.2	Promuovere l'orientamento al mercato delle aziende agricole	Strategico	Si
E1.3	Favorire la diversificazione del reddito delle aziende agricole e forestali	Qualificante	Si
E1.6	Promuovere i processi di integrazione e aggregazione delle imprese e dell'offerta	Strategico	In parte
E1.7	Sostenere la creazione ed il consolidamento di filiere locali e dei canali di vendita diretta	Qualificante	Si
E1.8	Rafforzare i sistemi di certificazione, di qualità riconosciuta e di etichettatura volontaria	Qualificante	Si
E1.9	Migliorare la penetrazione ed il posizionamento sul mercato	Complementare	Si
E3.10	Promuovere la conoscenza dei consumatori	Complementare	In parte
E3.9	Promuovere l'innalzamento della qualità e salubrità delle produzioni agroalimentari e forestali	Complementare	In parte

4 Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO
Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto
R.10 Percentuale di aziende agricole che partecipano a gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, mercati locali, filiere di approvvigionamento corte e regimi di qualità sovvenzionati dalla PAC
R.11/Ortofrutticoli Percentuale del valore della produzione commercializzata da organizzazioni o gruppi di produttori con programmi operativi in alcuni settori

5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Descrizione

Descrizione
<p>Ai sensi dell'articolo 43(1), del regolamento UE 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio, il tipo di intervento nel settore ortofrutticolo è obbligatorio per gli Stati membri con organizzazioni di produttori del settore riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, quindi anche in Italia.</p> <p>Lo stesso Regolamento, all'articolo 46 stabilisce l'elenco degli obiettivi nel settore dei prodotti ortofrutticoli (lettere da a) a k)) e il loro collegamento con gli obiettivi specifici elencati all' articolo 6.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 49 del regolamento UE 2021/2115, l'Italia intende perseguire una pluralità di obiettivi di cui all'articolo 46 selezionando uno o più tipi di intervento tra quelli previsti all'articolo 47.</p>

Gli obiettivi di cui all' articolo 46 lettere g), h), i) e k) coprono i prodotti freschi e trasformati, mentre quelli elencati nelle restanti lettere riguardano esclusivamente i freschi.

Beneficiari

I beneficiari dell'intervento sono le Organizzazioni di Produttori (OP) e le loro Associazioni (AOP), riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 con un programma operativo approvato.

Requisiti e condizioni di eleggibilità dell'intervento

L'intervento è attuato mediante programmi operativi approvati di OP o AOP riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, o entrambi, alle condizioni di cui all'art. 50 del regolamento UE 2021/2115. In particolare:

- le organizzazioni di produttori e le loro associazioni devono scegliere per i loro programmi operativi una durata compresa tra tre e sette anni;
- le organizzazioni di produttori e le loro associazioni devono selezionare nei loro programmi operativi obbligatoriamente gli obiettivi settoriali di cui all'articolo 46, lettere b), e) ed f) (concentrazione offerta, ambiente e clima), ai quali si aggiunge l'obiettivo di cui all'articolo 46 lettera d) (ricerca e sviluppo);
- per ciascun obiettivo prescelto i programmi operativi di OP e AOP descrivono gli “*interventi*” selezionati tra quelli indicati nel piano strategico della PAC;
- i programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori non riguardano gli stessi “*interventi*” contemplati dai programmi operativi delle organizzazioni aderenti.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 50(7), i programmi operativi delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni devono rispettare i seguenti vincoli:

a) almeno il 15% della spesa prevista riguarda gli interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere e) e f);

b) comprendono almeno tre “*azioni*” connesse agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere e) e f);

c) almeno il 2% della spesa prevista riguarda “*l'intervento*” connesso all'obiettivo di cui all'articolo 46, lettera d);

d) gli “*interventi*” nell'ambito dei “*tipi di interventi*” di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettere f), g) e h), non superano un terzo dell'importo totale delle spese nell'ambito dei programmi operativi.

Qualora almeno l'80% dei produttori aderenti a un'organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agro-climatico-ambientali o in materia di agricoltura biologica identici, ciascuno di tali impegni è considerato come una delle tre azioni minime di cui alla precedente lettera b).

Gli interventi che perseguono obiettivi agro-climatico-ambientali perseguono uno degli obiettivi di cui alle lettere da a) ad i) dell'articolo 12 (1) del regolamento delegato 2022/126.

Le spese connesse agli interventi di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento delegato 2022/126 che sono riconducibili, anche se non in maniera esclusiva, agli obiettivi agro-climatico-ambientali, devono essere considerati legati interamente a tali obiettivi e quindi l'intera spesa deve essere contabilizzata nel 2% e nel 15% con riferimento all'articolo 50 (7), punti (a) e (c) del regolamento UE 2021/2115.

Specific design

Di seguito vengono riportati gli interventi relativi al tipo di intervento dell'art. 47 (1) (f) e l'indicazione di quali obiettivi settoriali contribuiscono a raggiungere.

Art.47 (1) (f) “promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sui regimi di qualità dell’Unione e sull’importanza di una dieta sana nonché a diversificare e consolidare i mercati”

Le attività di promozione e comunicazione, rivolte al mercato interno e a quello esterno, compresi i paesi terzi extra-UE, perseguono almeno uno degli obiettivi da a) a g) dell'art. 14 del regolamento UE 2022/126. In particolare, tali attività sono volte a rendere i prodotti ortofrutticoli maggiormente riconoscibili dal consumatore, includendo, tra l'altro, azioni per valorizzare il carattere distintivo di talune produzioni di qualità regolamentate (DOP, IGP, produzione biologica, SQNPI, ecc.).

Gli interventi di promozione, comunicazione e commercializzazione sono finalizzati a (di seguito lista non esaustiva):

- utilizzo di spazi per campagne promozionali e di comunicazione riguardanti anche i marchi di fabbrica/commercio di OP/AOP;
- locazione ed allestimento degli spazi per la partecipazione a fiere ed eventi o per iniziative di promozione e comunicazione;
- sponsorizzazioni di eventi;
- realizzazione di materiale promozionale e comunicativo;
- organizzazione di attività di “incoming”
- realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione;
- realizzazione di spazi fieristici, eventi ed iniziative di promozione e di comunicazione.

Questi interventi concorrono al raggiungimento dei seguenti obiettivi settoriali:

g) incremento del valore commerciale e della qualità dei prodotti, grazie fra l'altro al miglioramento della qualità e allo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta o con indicazione geografica protetta o coperti da regimi di qualità dell'Unione o nazionali riconosciuti dagli Stati membri;

h) promozione e commercializzazione dei prodotti;

i) incremento del consumo dei prodotti del settore ortofrutticolo, freschi o trasformati.

L'intervento opera in sinergia con gli altri interventi settoriali che contribuiscono al raggiungimento dei medesimi obiettivi.

6 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

A norma dell'articolo 44 del Regolamento sui Piani Strategici della PAC il sostegno può assumere una delle seguenti forme:

1. rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da ciascun beneficiario;
2. somme forfettarie;
3. costi unitari;
4. finanziamento a tasso fisso.

Livello di aiuto e calcolo

A norma dell'articolo 52(1) del Regolamento UE 2021/2115, l'aiuto finanziario dell'Unione è pari all'importo dei contributi effettivamente versati dai soci dell'OP/AOP sul fondo di esercizio, disciplinato dall'articolo 52, ed è limitato al 50% della spesa effettivamente sostenuta.

L'intensità dell'aiuto può raggiungere il 60% nei casi previsti dall' art.52(3) e l'80% secondo quanto stabilito all' articolo 52(4) e (5) del Regolamento UE 2021/2115.

Ai sensi dell'articolo 52(2) del suddetto regolamento, l'aiuto finanziario dell'Unione è comunque limitato:

- a) al 4,1% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori;
- b) al 4,5% del valore della produzione commercializzata da ciascuna associazione di organizzazioni di produttori;
- c) al 5% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione transnazionale di produttori o associazione transnazionale di organizzazioni di produttori.

I suddetti limiti possono essere aumentati di 0,5 punti percentuali a condizione che l'importo eccedente la pertinente percentuale sia utilizzato unicamente per uno o più interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere d), e), f), h), i) e j). Nel caso delle associazioni di organizzazioni di produttori, incluse le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori, tali interventi possono essere attuati dall'associazione a nome dei suoi membri.

Ai sensi dell'articolo 23 (3) del regolamento delegato UE 2022/126 per i costi amministrativi e del personale legati alla gestione del fondo operativo o per la preparazione, l'attuazione e il monitoraggio del programma operativo si prevede un tasso forfettario fisso del 2% del fondo operativo approvato, che comprende sia l'aiuto finanziario dell'Unione, sia il contributo dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, dell'organizzazione transnazionale di produttori, dell'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori.

7 Informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento

Gli interventi presenti nei programmi delle OP/AOP dovranno soddisfare i requisiti della legislazione secondaria (atto delegato) discendente relativamente al settore ortofrutticolo. Indicazioni in merito saranno contenute, se necessario, anche in disposizioni nazionali applicative di dettaglio.

Aiuto finanziario nazionale

A norma dell'articolo 53 del regolamento UE 2021/20115, nelle Regioni ove la produzione ortofrutticola commercializzata dalle organizzazioni di produttori è inferiore al 20% della intera produzione ortofrutticola regionale, potrà essere attivata la procedura per la concessione dell'aiuto finanziario nazionale, alle condizioni stabilite anche dalla legislazione secondaria.

Complementarità e coerenza degli interventi selezionati con altri interventi nazionali o regionali previsti nel PSN

L'intervento settoriale riveste valenza nazionale, pertanto, gli elementi di programmazione nazionali e regionali per il settore operano in coerenza con le finalità perseguite.

La flessibilità nella scelta della fonte di finanziamento da parte del beneficiario è perseguita, a condizione di una verifica in tutte le fasi del procedimento dell'unicità del canale di finanziamento per scongiurare ogni rischio di doppio pagamento, anche attraverso un sistema informativo basato sul fascicolo aziendale.

Il rispetto del criterio di complementarità è verificato dalle Autorità competenti per l'approvazione dei programmi operativi o della loro modifica annuale. Se un dato intervento, al momento della presentazione del programma operativo o della sua modifica annuale non risulta finanziabile nell'ambito dello SR per assenza di bandi aperti o di risorse disponibili, l'intervento può essere inserito nel programma operativo previa comunicazione all'autorità di gestione regionale.

Gli interventi di tipo settoriale nel settore ortofrutticolo rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE e, pertanto, non sono soggetti alla valutazione degli aiuti di Stato.

8 Rispetto delle norme OMC

Green Box

Allegato 2, punto 2, dell'accordo dell'OMC

Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento (Green Box)

Articolo 47, paragrafo 1, lettera f)

2

Gli interventi ammissibili non comportano pagamenti diretti a produttori o trasformatori e sono tra quelli specificamente elencati come coerenti con l'OMC nell'allegato II, paragrafo 2.